

**Codice civile svizzero (Adozione agevolata del figliastro):
avvio della procedura di consultazione**

Diritto vigente	Avamprogetto
Codice civile	
<p>A. Adozione di minorenni IV. Adozione del figliastro</p>	<p>A. Adozione di minorenni IV. Adozione del figliastro <i>nuovo titolo marginale</i> 1. In generale Art. 264c</p>
	<p><i>Nuovo art. 264c^{bis}</i> IV. Adozione del figliastro 2. Adozione agevolata del figliastro Art. 264c^{bis} Se una coppia vive in comunione domestica al momento della nascita dell'adottando, l'aspirante all'adozione può adottarlo senza aver provveduto alla sua cura ed educazione prima dell'adozione non appena la comunione domestica sussiste da almeno tre anni e le altre condizioni di adozione del figliastro sono adempiute.</p>
<p>B. Adozione di maggiorenni Art. 266 ¹ Una persona maggiorenne può essere adottata se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno; 2. durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o 3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione. <p>² Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.</p>	<p>B. Adozione di maggiorenni Art. 266 <i>nuovo cpv. 3</i></p>

	<p>³ Se le condizioni per l'adozione del figliastro secondo l'articolo 264c erano soddisfatte quando l'adottando era minorenne, l'adozione può essere pronunciata anche se la madre o il padre e l'aspirante all'adozione non sono più coniugati, vincolati da un'unione domestica registrata o conviventi di fatto e non vivono più in comunione domestica.</p>
<p>C Effetti</p> <p>I. In generale</p> <p>Art. 267</p> <p>¹ L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.</p> <p>² I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.</p> <p>³ Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coniuge dell'adottante; 2. partner registrato dell'adottante; 3. convivente di fatto dell'adottante. 	<p>C Effetti</p> <p>I. In generale</p> <p>Art. 267 cpv. 3 <i>nuovo n. 4</i></p> <p>4. coniuge, partner registrato o convivente di fatto che era sposato, vincolato da un'unione domestica registrata o convivente di fatto con l'adottante quando l'adottato era minorenne.</p>
<p>D. Procedura</p> <p>I. In generale</p> <p>Art. 268</p> <p>¹ L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.</p> <p>² Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.</p> <p>³ Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.</p>	<p>D. Procedura</p> <p>I. In generale</p> <p>Art. 268 <i>nuovo cpv. 2^{bis}</i></p> <p>^{2bis} La domanda di adozione agevolata del figliastro può essere presentata prima che siano adempiute tutte le condizioni di adozione. Su istanza motivata dell'aspirante all'adozione è possibile derogare in via eccezionale al requisito della comunione domestica al momento della presentazione della domanda.</p>

<p>⁴ Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.</p> <p>⁵ La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell'adottato nel registro dello stato civile.</p>	
<p>D. Procedura</p> <p>II. Istruttoria</p> <p>Art. 268a</p> <p>¹ L'adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.</p> <p>² Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all'adozione e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti, l'idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all'adozione, come pure sul decorso dei rapporti d'assistenza.</p>	<p>D. Procedura</p> <p>II. Istruttoria</p> <p>Art. 268a <i>nuovo cpv. 3</i></p> <p>³ In caso di adozione agevolata del figliastro, l'autorità competente limita l'istruttoria e semplifica la procedura in modo che sia possibile stabilire un rapporto di filiazione con l'aspirante all'adozione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.</p>
Titolo finale CC	
<p>Art. 12b</p> <p>2. Procedure pendenti</p>	<p>Art. 12b</p> <p>2. Procedure pendenti</p> <p><i>nuovo titolo marginale</i></p> <p>a. All'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016</p>
	<p><i>Nuovo art. 12b^{bis}</i></p> <p>b. All'entrata in vigore della modifica del ...</p> <p>1 Alle procedure di adozione pendenti all'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.</p> <p>2 Il termine previsto all'articolo 268a capoverso 3 decorre dall'entrata in vigore del nuovo diritto.</p>